

TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE IMMIGRAZIONE



TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE IMMIGRAZIONE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

dr. Antonio Diella - Presidente
dr. Salvatore Casciaro - Giudice rel.
dr. Giovanna Manca - Giudice

nel procedimento recante n. 3778/2019 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio,
decidendo sul ricorso ex art. 35 d. lgs. n. 25/2008,

proposto da

[redacted] / alias [redacted] alias [redacted], nato in Burkina
Faso il [redacted] (con l'avv. Mariagrazia Stigliano),

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI (che sta in giudizio
a mezzo del suo difensore),

e con l'intervento del

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;

a scioglimento della riserva, verificata la regolare costituzione del contraddittorio,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Il ricorrente, cittadino burkinabé, ha impugnato il provvedimento reso dalla Commissione Territoriale recante diniego della protezione internazionale ed ha chiesto il riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria ovvero, in subordine, dell'asilo costituzionale o della protezione umanitaria.

Va premesso che tutti i motivi di doglianza legati all'illegittimità formale del provvedimento di diniego, prima ancora che infondati, non sono sorretti da apprezzabile interesse ad agire, atteso che, ove mai gli atti del procedimento amministrativo ne risultassero affetti, ciò non varrebbe a determinare *ex se* l'accoglimento giurisdizionale dell'istanza di protezione.

Il ricorso è parzialmente fondato.

Va anzitutto evidenziata l'irrelevanza dell'audizione diretta dell'istante il quale ha prodotto in causa il verbale delle articolate dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, sufficientemente ampie e adeguatamente illustrative dei motivi dell'invocata protezione.

Come noto, la nuova disciplina processuale introdotta dalla legge n. 46 del 2017 (nota come legge Minniti) non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, e ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia (sent. Sacko del 26/7/2017, in causa C-348/16) e allo scopo di garantire al ricorrente un "rimedio effettivo", così come previsto dall'art. 47 della c.d. Carta di Nizza. Sullo specifico punto, si è peraltro pronunciata, da ultimo, la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717).

2. Venendo alle risultanze di causa, il ricorrente ha esposto alla Commissione di essere fuggito dal proprio Paese per timore della matrigna.

Nello specifico l'istante, originario di Ouada (zona centro- est del Burkina Faso) e privo di scolarizzazione, perdeva la madre in tenera età e, dunque, suo padre si univa nuovamente in matrimonio. Non appena veniva a mancare anche questi, la matrigna iniziava a maltrattare il richiedente e la sorella (<<lei ci picchiava senza motivo>>), la quale avrebbe perso addirittura la vita a seguito delle percosse da parte della matrigna.

Talché, il ricorrente, per timore di subire ulteriori maltrattamenti, decideva di fuggire via (in data 16.04.2016) per giungere in Italia (dopo il passaggio per il Niger, l'Algeria e la Libia) in data 15.07.2017.

Alla stregua dello stesso racconto suesposto, non sussistono i presupposti della protezione ex art. 7 d. lgs. n. 251/07, atteso che non sono state neppure dedotte, ai sensi di tale disposizione, situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta implacabile.

Considerazioni analoghe valgono per la protezione sussidiaria, e ciò perché non sono state enunciate, nel corso dell'intervista dinanzi alla Commissione, circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di <<danno grave>> ai sensi dell'art. 14 lett. a) e b) d. lgs. 251/07.

Invero, il timore di ricevere danno appare conseguenza di un mero conflitto interno alla famiglia, al più sfociato in fatti di violenza privata del tutto estranei al regime della protezione internazionale, non essendovi alcuna ragione per escludere che le autorità competenti in patria siano in grado, ove occorra e in caso di rimpatrio, di assicurare adeguata tutela al richiedente, il quale ben potrebbe peraltro recarsi a vivere altrove non dirigendosi nell'abitazione con la matrigna.

Al riguardo, il richiedente, a fronte dell'aggressione subita (<<la mia matrigna mi picchiava>>), non spiega adeguatamente il motivo per cui non si sarebbe rivolto alle forze di polizia locali; la giustificazione addotta secondo cui <<non (avrebbe) parlato con nessuno. (perché avrebbe avuto) troppa paura e (sarebbe) andato via>> si mostra francamente non appagante.

3. Con riferimento poi alla lett. c) dell'art. 14 d. lgs. n. 251/07, è stato evidenziato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji) che *"...la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia"*.

E' stato altresì precisato, nella decisione in menzione, che qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso non è tale da raggiungere un livello talmente elevato da far emergere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe a causa della sua sola presenza sul territorio un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, grava sul ricorrente quantomeno allegare - al fine del successivo approfondimento istruttorio ufficio - gli elementi peculiari della sua situazione personale idonei a dimostrare il rischio che egli possa essere colpito specificamente.

Ciò premesso, alla luce delle informazioni estrapolate dal portale "Viaggiare Sicuri" della Farnesina (<http://www.viaggiare Sicuri.it/fileadmin/docs/pdf/burkina-faso.pdf>), dagli articoli pubblicati già solo nei primi mesi del 2019, dai rapporti annuali stilati da Amnesty International (<https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/africa/burkina-faso/>),

Freedom House (<https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/burkina-faso>), nonché dai dati raccolti da ACLED (<https://www.acleddata.com/2019/02/12/regional-overview-africa-12-february-2019/>), emerge che nelle aree settentrionali del paese, a confine con Mali e Niger (regioni del Sahel, del Nord e di Boucle du Mouhoun), è presente una situazione di conflittualità interna, che si sta progressivamente espandendo, generando instabilità anche nelle aree del sud e dell'est.

Sicché le regioni settentrionali succitate appaiono attualmente caratterizzate da una situazione di violenza indiscriminata e diffusività tale da giustificare il riconoscimento della protezione



sussidiaria ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 251/2007. Nel resto del paese (tra cui il centro-est, zona d'appartenenza del richiedente), invece, benché si possa apprezzare una situazione di instabilità e disordine, non si rinviene un rischio di potenziale esposizione a violenza indiscriminata e diffusa di intensità tale da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria.

4. Sussistono, per contro, i presupposti per il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 co. 6 l.u. imm..

Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto documentazione sanitaria dalla quale si evince che egli è affetto da <<blefarofimosi congenita>> ossia c.d. sindrome dell'occhio piccolo con deficit visivo. Sono stati prodotti agli atti il relativo referto medico rilasciato, in data 02.01.2019, dalla A.S.L. di Taranto in cui si raccomanda un tempestivo intervento chirurgico correttivo.

Orbene l'istante, già titolare di un permesso di soggiorno per cure mediche riconosciuto dalla stessa Commissione di Bari nel provvedimento impugnato ma a sensi del d.l. n. 113/2018, conv. in l. n. 132/2018, si duole che non si sia tenuto in debito conto del fatto che la sua domanda di protezione sarebbe anteriore al 05.10.2018; sicché, a suo dire, sarebbe in concreto applicabile la vecchia (e più favorevole anche in punto di durata del p.s.) normativa.

Tale ordine di idee può essere condiviso.

E' incontrovertito che si tratti di domanda incardinata precedentemente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/18 (5.10.2018), recante <<disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione>>, sicché essa resta insensibile alle innovazioni introdotte dal <<decreto sicurezza>> (cfr. Cass., S.U., n. 4890/2018 a tenore della quale <<La normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall'art. 5, c.6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione>>).

In tale contesto, la S.C. ha opportunamente puntualizzato, invero, che <<all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dei presupposti esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, farà seguito il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura "casi speciali" e soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, co. 9, di detto decreto legge>> (così Cass. n. 4890 cit.).

In tali sensi occorre dunque –conclusivamente– statuire, riconoscendo al richiedente il permesso per ragioni umanitarie con dicitura <<casi speciali>> ex art. 1 co. 9 d.l. n. 113 cit..

5. Stante l'accoglimento parziale della domanda (e, dunque, la soccombenza reciproca), le spese di giudizio sono compensate.

Manca la reiterazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art. 126 co. 3 dpr n. 115/02.

P.Q.M.

il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) dichiara che il ricorrente ha diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitarie ai sensi dell'art. 5, co. 6, d.lgs. 286/1998;

2) compensa le spese di lite;

Bari 07.06.2019

Il Giudice est. – dr. Salvatore Casciaro

Il Presidente – dr. Antonio Diella

TRIBUNALE DI BARI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

11.6.19

LA SEGRETERIA